

COMUNE DI CODEVIGO
Provincia di Padova

**REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'APPLICAZIONE DELLA
TASSA/TARIFFA
PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI
SOLIDI URBANI INTERNI**

1. **Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 4 del 25/02/2005**
2. **Modificato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.17 del 01/04/2006**

CAPO I - ELEMENTI DEL TRIBUTO

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e dei rifiuti speciali ad essi assimilati sulla base delle disposizioni contenute nel Capo III del D.Lgs. 15.11.1993, n° 507, e successive modificazioni ed integrazioni, di seguito indicato come "decreto 507" e del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, di seguito indicato come "DPR n. 158/99".

Art. 2 - Zona di applicazione

1. La tassa si applica per l'intero nel territorio comunale, ove il servizio di raccolta è obbligatorio ed agli insediamenti sparsi attualmente serviti, nonché agli altri ai quali è esteso il regime di privativa dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed equiparati, individuati dalla normativa vigente in materia.
2. Per le operazioni di recupero di cui all'Allegato "C" del D. Lgs n. 22/1997, il Comune opera comunque con funzioni di sussidiarietà in quanto ad esse non si applica la privativa Comunale (art. 23, comma 1, lett. e) della legge 31luglio 2002 n. 172.

Art. 3 - Presupposto della tassa

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale ove il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa, ai sensi del precedente art. 2.
2. Per l'abitazione colonica o gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta per intero anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata la parte terminale della strada di accesso all'area di pertinenza dell'abitazione o del fabbricato.

Art. 4 – Esclusioni

Premesso che è comunque dovuta la parte di tassa fissa.

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:
 - a) locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili ove non si abbia, di regola presenza umana;
 - b) soffitte, legnaie e simili limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore a m. 1.50 nel quale non sia possibile la permanenza;
 - c) parti in comune del condominio di cui ai n. 1 e 3 dell'art. 1117 del codice civile con l'eccezione delle aree destinate a cortile non alberato a giardino o parco;
 - d) la parte degli impianti sportivi riservata di norma ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
 - e) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata o ad idonea documentazione;

2. Non sono altresì soggetti alla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'originario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati al servizio svolto in regime di privativa per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
3. La tariffa è dovuta in forma ridotta, per le utenze non domestiche che avviano a recupero imballaggi e rifiuti assimilati ai sensi dell'art. 21 comma 7 del DIs 22/1997.
4. Nel computo della superficie tassabile non si tiene conto della parte di essa ove si formano di regola i rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani, nonché i rifiuti tossici e nocivi. In caso di accertato illegittimo conferimento di tali rifiuti, fatta salva l'azione penale, si applicano le sanzioni di cui al successivo articolo 24, oltre al pagamento delle spese necessarie allo smaltimento dei rifiuti illegittimamente conferiti.
5. Nei locali, (esclusi quelli adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi) ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali, tossici o nocivi in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica la detassazione nella misura del 50% fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta di parte entro il 1 gennaio di ogni anno , apposta dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968 n. 15 e successive modifiche attestante che i rifiuti stessi vengono a proprie spese e tramite ditte autorizzate ai sensi della normativa vigente.

Art. 5- Soggetti passivi

1. La tassa è dovuta da chiunque a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione, ecc.) occupi, detenga o conduca locali ed aree scoperte di cui al precedente art. 3 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso permanente in comune.
2. In caso di affitto di alloggio ammobiliato ad inquilini occasionali ed, e comunque, per un breve periodo che si esaurisce prima del termine dell'anno solare in cui ha avuto inizio, ovvero l'alloggio sia affittato per un periodo stagionale oppure senza un regolare contratto di locazione ad un inquilino non residente nel Comune, l'obbligo di corrispondere la tariffa è del proprietario dell'alloggio. Sono irrilevanti nei riguardi del Comune eventuali patti di traslazione della tariffa a soggetti diversi a quelli sopraindicati.
In caso di mancata denuncia si applicherà come parametro la media unità abitante Comune risultante alla data del 1° gennaio di ciascun anno di riferimento.

Art. 6 - Parti comuni all'edificio

1. Le superfici delle parti di uso comune del fabbricato, quali lastrici solari, scale, portoni d'ingresso, vestiboli, anditi, portici, cortili, lavanderie, centrali termiche, stenditoi, garage senza boxes o parti comuni del garage con boxes ed altre parti condominiali di cui all'articolo 117 del codice civile, che possono produrre rifiuti, devono essere indicate dai contribuenti per la quota di spettanza della superficie e/o dell'area scoperta, nella denuncia di cui al successivo articolo 24.
2. Alle superfici delle abitazioni site in condomini sono applicate d'ufficio le percentuali di aumento determinate secondo i seguenti criteri:

CONDOMINI	AUMENTO
Da due fino a quattro	10%
Da cinque a dieci	8%
Da undici a venti	6%
Oltre venti	4%

Così come previsto dall'art. 63 D. lgs n. 507/93 e dal D-L. 274/95.

Art. 7 - Locali in multiproprietà

1. Per gli alloggi in multiproprietà ed i centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è il responsabile, del versamento della tassa dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune, nonché per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, i quali mantengono ogni altro obbligo o diritto derivante dal rapporto tributario attinente ai locali ed alle aree in uso esclusivo.
2. Il soggetto responsabile di cui al comma precedente è tenuto a presentare all'Ufficio tributario del Comune, entro il 1 gennaio di ogni anno, l'elenco degli occupanti o detentori dell'edificio in multiproprietà o del centro commerciale integrato.

Art. 8 - Locali tassabili

1. Si considerano locali tassabili tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione o l'uso, ad eccezione di quella parte ove si formano, di regola, i rifiuti speciali non assimilati, tossici o nocivi, con altezza superiore a 1,50 metri.
2. Sono in ogni caso da considerarsi tassabili le superfici utili di:
 - A) - tutti i vani all'interno delle abitazioni:
 - a) principali (camere, taverne, sale, cucine, ecc.);
 - b) accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, gabinetti, ecc.),
 - c) delle dipendenze, anche se interrato o separate rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, fondi, ecc.);

Sono escluse le scale e i locali adibiti a centrali termiche, le stalle, i fienili e le serre a terra;

B) – tutti i vani principali ed accessori adibiti a studi professionali ed all'esercizio di arti e professioni;

C) - tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizi di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni con solo vitto od alloggio, caserme, case di pena, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché negozi e locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole, chioschi stabili o posteggi al mercato, nonché le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico, individuabili per il perimetro esterno della cabina poggiante al suolo;

D) - tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo o divertimento, a sale da gioco o da ballo o divertimento, a sale da gioco o da ballo od altri simili esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;

E) tutti i vani principali, accessori e pertinenze così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, degli enti pubblici, delle associazioni di natura esclusivamente culturale, politica, sportiva e ricreativa a carattere popolare, delle organizzazioni sindacali, degli enti e delle associazioni di patronato, delle Unità Sanitarie Locali (escluse le superfici che, per le loro caratteristiche strutturali e per la loro destinazione, danno luogo di regola a rifiuti di cui all'art. 7, comma 3, lett. B) del D. Lgs. n. 22/97) delle Caserme, stazioni, ecc.;

F) tutti i vani principali, accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, destinati ad attività produttive industriali, artigianali, commerciali, agroindustriali, e di servizi destinati alla produzione di rifiuti urbani ed assimilati.

G) Per le unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui si esercita anche un'attività economica o professionale, la tariffa applicabile alla superficie utilizzata in via esclusiva a tal fine è quella prevista per la categoria cui appartiene l'attività esercitata.

Art. 9 - Aree tassabili

1. Si considerano aree tassabili:

- a) tutte le superfici scoperte o parzialmente coperte destinati a campeggi, depositi di roulotte e natanti, sale da ballo all'aperto, banchi di vendita, nonché alle relative attività e servizi complementari connessi;
- b) tutte le superfici adibite a sede di distributori di carburanti ed ai relativi accessori fissi, compresi quelli relativi a servizi complementari (servizi igienici, punti di vendita, area adibita a lavaggio autoveicoli, ecc.), nonché l'area scoperta visibilmente destinata a servizio degli impianti, compresa quella costituente gli accessi e le uscite da e sulla pubblica via;
- c) le aree scoperte o parzialmente coperte degli impianti sportivi destinate ai servizi e quelle per gli spettatori, escluse le aree sulle quali si verifica l'esercizio effettivo dello sport;
- d) le aree risultanti dalla concessione, per la realizzazione di manifestazioni, sagre, feste popolari e politiche per la durata indicata dalla concessione, salvo sia dimostrato che non vi è produzione di rifiuti;
- e) qualsiasi altra area scoperta o parzialmente coperta, anche se appartenente al demanio pubblico od al patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali, se adibita agli usi indicati nel presente articolo o ad altri usi privati, suscettibili di produrre rifiuti solidi urbani interni e/o speciali assimilati.

Art. 10 – Locali ed aree non utilizzate

1. La tassa è dovuta anche se il locale e le aree non vengono utilizzati, purché risultino predisposti all'uso.
2. I locali per abitazione si considerano predisposti all'utilizzazione se dotati di arredamento o comunque se risultano allacciate alle reti dei servizi pubblici. In questo caso la tassa viene commisurata alla sola parte fissa, per anno solare, riferita al nucleo composta di due persone, rapportata ai metri quadrati dell'abitazione.
3. Per i locali e le aree di nuova costruzione, a diversa destinazione urbanistica, per le quali è stata rilasciata l'agibilità, la tassa è commisurata alla sola parte fissa riferita alla categoria più bassa dell'allegata Tabella sub B) UTENZE NON DOMESTICHE. Per quei locali ed aree la cui attività è invece cessata, per i quali risulti rilasciata licenza od autorizzazione, la tassa sarà parametrata alla quota fissa riferita alle varie tipologie dei locali di cui si compone il fabbricato ad uso produttivo.

Art. 11 - Computo delle superfici

1. La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte al netto di eventuali costruzioni in esse comprese. Le frazioni di superficie complessiva inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.
2. Le superfici relative alle aree scoperte adibite a qualsiasi uso e destinate in modo autonomo e non occasionale all'esercizio di attività (a titolo esemplificativo: le aree adibite a campeggi, posteggi e parcheggi, i distributori di carburanti, i depositi roulotte campers e natanti con superfici superiore

ai 200 mq i dancing, i cinema e i banchi di vendita all'aperto ecc..) sono computate *in ragione del 30%*¹.

3. *le superfici relative alle aree adibite all'esercizio dell'attività di ortofrutta, pescherie, fiori e piante e pizza al taglio, sono computate in ragione al 80%*²

CAPO II - TARIFFAZIONE

Art. 12 - Obbligazione tributaria

1. La tassa è corrisposta in base alle tariffe di cui agli articoli successivi, commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza e termina nell'ultimo giorno del bimestre solare nel corso del quale è presentata la denuncia di cessazione debitamente accertata.
3. La cessazione nel corso dell'anno dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia. In ogni caso la denuncia dell'utente subentrante è considerata come denuncia di cessazione da parte del precedente utente.
4. In caso di mancata o ritardata denuncia di cessazione, l'obbligazione tributaria non si protrae alle annualità successive:
 - a) quando l'utente che ha prodotto la ritardata denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre alla data indicata;
 - b) in carenza di tale dimostrazione, dalla data in cui sia sorta altra obbligazione tributaria per denuncia dell'utente subentrante o per azione di recupero d'ufficio.
 - c) Quando l'utente a seguito del cambio di residenza dimostra l'assoggettamento al pagamento presso la nuova residenza.
5. La tassa è altresì dovuta per intero anche nel caso di temporanea chiusura dei locali inferiore a due mesi o di sospensione del servizio per causa di forza maggiore.

Art. 13 – Tariffe per particolari condizioni d'uso

1. La tassa per l'asporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani è ridotta **esclusivamente per la parte variabile della stessa**:
 - a. del 50% sulla quota variabile per le utenze domestiche le cui abitazioni sono tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo per meno di 6 mesi l'anno;
 - b. del 15% sulla quota variabile per le utenze che effettuano singolarmente il compostaggio domestico che comprende la mancata consegna della frazione umida e del verde;
 - c. del 25% sulla quota variabile per le utenze che effettuano singolarmente il compostaggio domestico inserite in intere zone o vie in cui non viene effettuato il servizio di raccolta della frazione umida e del verde e dove si evidenzia un reale risparmio nella gestione della raccolta del rifiuto (c. d. aree omogenee);
 - d. del 30% sulla quota variabile per le utenze che, a causa delle difficoltà di accesso dei mezzi adibiti alla raccolta presso determinate abitazioni (strade strette, strade private,

¹ Modificato con deliberazione C.C. n. 17 del 01/04/2006

² Introdotta con deliberazione C.C. n. 17 del 01/04/2006

ecc.) gli uffici comunali ritengano di far effettuare il conferito su siti collocati in luoghi visibili in prossimità di strade comunali, provinciali e regionali;

2. Tutte le riduzioni sono applicate sulla base degli elementi e dei dati contenuti nelle denunce presentate dagli interessati, e avranno effetto a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione.
3. Per poter usufruire della riduzione per il compostaggio domestico, i rifiuti organici non devono essere conferiti al servizio pubblico, ma devono essere smaltiti in proprio mediante: uso del composte, mediante il conferimento in una concimaia, Non si può usufruire della riduzione quando la compostiera e la concimaia si trovano in prossimità di giardini di condominio o di abitazioni vicine, oppure quando non vengono rispettate le norme igieniche.
4. Nella fase di prima applicazione della tariffa per le utenze domestiche (ovvero per l'anno 2005), le riduzioni relative al compostaggio domestico saranno applicate solo a partire dal 1 luglio 2005 a seguito presentazione della relativa richiesta.
5. Il contribuente è tenuto a comunicare, entro il 31 dicembre di ciascun anno, il venir meno delle condizioni per l'attribuzione delle agevolazioni; in difetto si provvederà al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione delle tariffe con applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione.
6. Le riduzioni, sulla quota variabile, eventualmente applicate su alcune utenze a causa delle difficoltà di accesso alle loro abitazioni saranno comunicate, per iscritto, dall'ufficio ambiente e saranno applicate dal bimestre successivo dalla data di comunicazione.
7. Le agevolazioni sulla quota variabile sono cumulabili fino ad un massimo del 40%.
8. Le riduzioni rimangono valide anche per gli anni successivi finché non viene presentata denuncia di variazione o cessazione.
9. essendo il servizio di raccolta effettuato con il metodo "porta a porta" le riduzioni previste nelle lett. b), c) e d) saranno applicate a seguito di una riduzione dei costi applicata dalla Ditta che svolge il servizio, salvo eventuali casi eccezionali rientranti nel punto d).

Art. 14 – Esenzioni

1. Sono esenti dal tributo:

- a) i locali e le aree adibite in via permanente all'esercizio di qualsiasi culto od all'istruzione religiosa, nonché quelle opere qualificate come pertinenze degli edifici di culto, gli immobili ed attrezzature destinate all'attività di oratorio e similari ex L. 206/03, escluse, in ogni caso, le eventuali abitazioni dei ministri di culto;
- b) i locali e le aree occupate da nuclei familiari in condizioni di accertata indigenza o di permanente assistenza del Comune su comunicazione annuale dell'Ufficio Assistenza da presentare all'Ufficio entro e non oltre il 1 gennaio di ciascun anno.
- c) i locali e le aree adibite a scuole private che beneficiano di contributi pubblici;
- d) i locali e le aree adibite a sedi, uffici e servizi comunali od a servizi pubblici (**esclusa**³ la scuola pubblica di Stato) per i quali il Comune sostenga le relative spese di funzionamento;
- e) gli impianti sportivi di proprietà o in concessione del Comune anche se dati in gestione.
- f) Le aree dove vengono svolte feste e sagre patronali, purché ci siano già dei locali assoggettati al pagamento della tariffa (es. i patronati o i circoli ricreativi) e non vi sia la necessità di utilizzare altri contenitori per la raccolta dei rifiuti, rispetto a quelli già in dotazione, altrimenti si applica quanto previsto nell'art. 23 punti 2 e 3.

1. Le esenzioni, escluse quelle del punto f) sono iscritte in bilancio come autorizzazione di spesa il cui ammontare è calcolato in base al gettito che sarebbe acquisito con l'applicazione della tariffa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi dalla tariffa.

³ Modificato con deliberazione C.C. n. 17 del 01/04/2006

Art. 15 – Riduzioni per avvio a recupero dei rifiuti assimilabili

1. Ai sensi dell'art.21 D.Lgs 22/97, al fine di incentivare le operazioni di recupero o riciclo dei rifiuti assimilati agli urbani, i produttori che vi hanno proceduto possono accedere alle riduzioni annue, sottoriportate, delle tariffe applicate a partire dal 1° gennaio 2006. Per l'anno 2005, quindi in una fase transitoria, rimangono in vigore le riduzioni già previste nel precedente regolamento pari al 20% da applicare sulla quota variabile.
2. Sino all'intervenuta determinazione della effettiva percentuale di incidenza del peso dei rifiuti recuperati sul totale della produzione, la riduzione della tariffa applicata ai locali di produzione e deposito dei rifiuti avviati a recupero sarà applicata in misura percentuale, come di seguito indicata:
 - a. In caso di attività che diano luogo ad una produzione di rifiuti che per composizione merceologica possono essere utilizzate per il recupero o riciclo e per i quali il soggetto gestore del pubblico servizio abbia attivato forme di recupero o riciclo, anche senza utili diretti, in grado di sottrarre detti rifiuti al conferimento agli impianti di smaltimento, a condizione che il titolare dell'attività dimostri di aver dato luogo ad interventi organizzativi atti a selezionare e/o separare integralmente la frazione recuperabile e che sia dimostrabile l'incidenza di quest'ultima per almeno il 30% della produzione ponderale complessiva, è accordata una riduzione del 25% sulla quota variabile della tariffa prevista per il locale di produzione del rifiuto avviato a recupero;
 - b. In caso di attività che diano luogo ad una produzione di rifiuti per cui il produttore di rifiuti dimostri di provvedere autonomamente, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al conferimento a soggetti abilitati dei rifiuti assimilati effettivamente e oggettivamente avviati al recupero, la percentuale di riduzione non può essere superiore al 40% sulla quota variabile della tariffa prevista per il locale di produzione del rifiuto;
 - c. Nel caso in cui il produttore di rifiuti dimostri di provvedere autonomamente, all'interno del ciclo produttivo proprio ovvero di terzi, al recupero o riciclo dei rifiuti assimilati, la riduzione è pari al 60% sulla quota variabile della tariffa prevista per il locale di produzione del rifiuto avviato a recupero, indipendentemente dalla quantità del rifiuto avviato;
3. qualora nel locale in cui si producono o depositano rifiuti assimilati avviati a recupero, si producano rifiuti speciali si applica la disciplina della cumulatività delle riduzioni previste dal medesimo articolo, che possono giungere al massimo sino all'esenzione totale sulla quota variabile dei locali in cui si producono tali tipologie di rifiuti.
4. il titolare dell'attività che provvede al recupero deve presentare istanza di riduzione che contenga la dichiarazione dei seguenti elementi fondamentali per la determinazione della riduzione:
 - indicazione dei locali dove si produce il rifiuto che viene avviato a recupero;
 - indicazione dei codici dei rifiuti avviati a recupero;
 - periodo di avvio a recupero;
 - nominativi delle ditte autorizzate che provvedono al recupero.
5. Nel rispetto delle disposizioni normative previste dall'art.6, comma 4 della Legge 212/2000, a consuntivo, entro il mese di giugno dell'anno successivo a quello a cui si riferisce la riduzione, deve essere presentata nei casi di riduzione di cui ai punti b) e c) del comma 3 del presente regolamento la seguente documentazione:
 - Copia del registro di carico e scarico o MUD di rifiuto assimilato avviato a recupero;
 - Documentazione di consegna dei rifiuti di cui sopra (copia di bolle di accompagnamento e fatture);
 - Copia del contratto con la ditta o ditte o società di smaltimento, salvo che sia stato allegato alla richiesta di riduzione.

Art. 16 - Gettito del tributo

1. La tassa, dovuta annualmente dagli utenti, è determinata in modo da ottenere un gettito globale tale da pervenire , nei tempi e nei modi previsti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e successive modifiche, alla copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, dei rifiuti ad essi assimilati e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico.
2. Il costo complessivo del servizio per la gestione dei rifiuti è dato dalla somma dei due seguenti aggregati di costo:
 - a) **COSTI FISSI**: costi che non subiscono variazioni al variare del volume di attività del servizio erogato riferite in particolare ad attività amministrative, agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti;
 - b) **COSTI VARIABILI**: costi che subiscono variazioni al variare del volume di attività del servizio erogato, rapportati alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.

Art. 17 - Tariffazione

1. La Tariffa, dovuta annualmente da ogni utenza, si compone di due quote: una fissa, l'altra variabile, e viene determinata con i criteri e le modalità di calcolo previsti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e successive modifiche.
2. Le voci di costo da coprire rispettivamente attraverso la quota fissa e la quota variabile della Tariffa sono quelle analiticamente indicate nell'allegato 1 di cui all'art. 1 , comma 1 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e successive modifiche.
3. L'individuazione del costo complessivo del servizio per la gestione dei rifiuti e, conseguentemente, la determinazione della Tariffa, attraverso la quantificazione della quota fissa e della quota variabile che la compongono si concretizzano sulla base della redazione di un apposito **Piano finanziario** degli interventi relativi al servizio di cui trattasi, tenendo conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio erogato e all'entità dei costi di gestione, in modo tale che venga assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. Il Piano Finanziario dovrà essere approvato dal Consiglio Comunale entro i termini di legge per l'approvazione del Bilancio preventivo.

Art. 18 - Criteri di classificazione dei locali e delle aree tassabili

1. **Utenze non Domestiche:**

I locali e le aree relative alle utenze non domestiche sono riclassificate per categorie omogenee, in relazione alla loro destinazione d'uso e tenendo conto della potenzialità di produzione di rifiuti, indicate nelle tabelle 3 e 4 dell'allegato 1 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e successive modifiche.

- L'assegnazione di un'utenza non domestica a una delle classi di attività previste viene effettuata con riferimento al codice Istat dell'attività o a quanto evidenziato nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività del Comune o comunque all'attività principale;
- Nel caso di attività distintamente classificate e svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, per l'applicazione della tariffa si fa riferimento all'attività principale;
- i garage o altri locali e le aree scoperte adibite al ricovero, alla sosta di automezzi o a deposito di materiale per attività artigianali individuali come ad es. elettricisti, idraulici, pittori, ecc., che usufruiscono del servizio di raccolta dei rifiuti per una quantità simile a quella delle utenze domestiche, vengono inseriti nella categoria 22. Per quantità maggiori si applica quanto disposto dal successivo art.19, punto 3.

- La tariffa applicabile per ogni attività è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superfici di vendita, esposizione, deposito, etc.) con l'esclusione:
 - dei locali usati come mensa nelle aziende che vengono ricompresi in apposita categoria;
 - dei locali usati come ristorazione dalle attività alberghiere che vengono ricompresi in apposita categoria;
- i locali e le aree eventualmente adibiti a usi diversi da quelli classificati nelle tabelle 3 e 4 dell'allegato 1 vengono associati ai fini dell'applicazione della tariffa alla classe di attività che presenta con essi la maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, etc.) e quindi della connessa produzione di rifiuti;
- dell'avvenuta riclassificazione delle vecchie categorie, come da allegato sub C), sarà data comunicazione per iscritto alle singole utenze.

2. Utenze domestiche:

- I locali e le aree relative alle utenze domestiche sono classificate tenuto conto del numero dei componenti il nucleo familiare costituente la singola utenza e della superficie occupata o condotta. Tale classificazione è effettuata altresì tenendo conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per metro quadrato, legata al numero di componenti il nucleo familiare o conviventi, che afferiscono alla medesima utenza. Sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze domestiche, i locali e le aree adibite a utenza domestica vengono accorpate in classi omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti per nucleo familiare, come previste nelle tabelle di cui all'Allegato 1 previsto dal comma 1 dell'art. 1 del DPR n. 158/99 e successive modifiche.

Art. 19 Commisurazione della tariffa

1. La tariffa è composta, in ossequio ai criteri previsti dal DPR 158/99 e successive modificazioni ed integrazioni, da una parte fissa (TF), determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile (TV), rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all'entità dei costi di gestione.
2. La Giunta comunale, sulla base del Piano finanziario:
 - suddivide le entrate tariffarie tra quelle dovute dalle utenze domestiche (Td) e quelle dovute dalle utenze di attività economiche (Tnd);
 - assegna le quote di TF dovute dalle utenze domestiche (TFd) e di attività (TFnd);
 - assegna le quote di TV dovute dalle utenze domestiche (TVd) e di attività (TVnd);
3. I servizi particolari effettuati su richiesta dell'utente o individuati d'ufficio, i quali comportano dei maggiori costi del servizio, verranno addebitati alle utenze che usufruiscono di tali servizi particolari aggiuntivi.
4. I criteri per la commisurazione e determinazione della tariffa sono adottati con apposito provvedimento da parte della Giunta Comunale e vanno definiti ogni anno a seguito della definizione del piano finanziario e della relazione di accompagnamento.

Art. 20 - Unità immobiliari ad uso promiscuo

1. Quando nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione sia svolta in via permanente un'attività economica o professionale, la tassa è dovuta per la superficie a tal fine utilizzata in base alla tariffa prevista per la categoria ricomprensiva l'attività specifica.

Art. 21 - Classi di contribuenza

1. Agli effetti della determinazione delle tariffe, i locali adibiti a uso abitativo e i locali e aree adibite all'esercizio di attività economiche sono classificati, secondo il loro uso, la loro destinazione, e la quantità di rifiuti prodotti, nelle categorie indicate nelle allegate Tabelle sub. A (utenze domestiche) e sub. B (utenze non domestiche) secondo i criteri stabiliti nell'art. 18.
2. Gli esercenti attività economiche possono chiedere, nell'ambito dell'allegata Tabella sub. B, che i locali e le aree utilizzate possano essere ammesse a una categoria diversa da quella individuata, nella stessa tabella, in base alla loro specifica destinazione, qualora reputino che tale ricategorizzazione della propria attività sia più appropriata alla quantità di rifiuti prodotta annualmente. Gli interessati devono provvedere a inoltrare apposita richiesta, supportata da idonea documentazione, atta a dimostrare la reale quantità di rifiuti effettivamente prodotti annualmente. L'inserimento nella nuova categoria richiesta avviene a giudizio insindacabile dell'Amministrazione comunale che può eseguire le opportune verifiche del caso o prescrivere l'adozione di idonei sistemi di verifica delle effettive quantità di rifiuti prodotti.
3. Le attività produttive (agricole, commerciali, artigianali, industriali e di servizio), non comprese fra quelle elencate in Tabella sub. B, vengono classificate nella categoria che risulta possedere il coefficiente di produttività di rifiuti più prossimo all'effettiva quantità di rifiuti urbani prodotti annualmente, che i titolari delle attività produttive devono dichiarare, secondo le modalità previste nel successivo art. 24, mediante apposita comunicazione alla quale deve essere allegata idonea documentazione comprovante l'effettivo quantitativo di rifiuti prodotto annualmente.

Art. 22 - Tassa giornaliera di smaltimento

1. E' istituita, a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il presente regolamento diviene esecutivo, la tassa giornaliera di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che, con o senza autorizzazione, occupano o detengono per una durata inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente locali od aree pubbliche o di uso pubblico od aree soggette e servitù di passaggio. La tassa è applicata anche alle aree private soggette a produzione di rifiuti solidi urbani interni messe a disposizione della collettività da parte del proprietario.
2. La misura della tariffa giornaliera è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti d'uso, o voci d'uso assimilabili per attitudine alla produzione di rifiuti, maggiorata del 50% .
3. In mancanza di corrispondente voce d'uso nella classificazione vigente della categoria è utilizzato, per il conteggio di cui al comma precedente, l'ammontare della tassa annuale della categoria recante voci d'uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa di produzione dei rifiuti solidi urbani interni.
4. La riscossione della tassa giornaliera avviene con le modalità indicate nel successivo art. 27;
5. In caso di uso di fatto, la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi e accessori.
6. Per l'accertamento in rettifica o d'ufficio, per il contenzioso e per le sanzioni si applicano le norme stabilite nel presente regolamento quale tassa annuale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati, salve le diverse disposizioni contenute nel presente articolo.

Art. 23 – Tariffa per Manifestazioni, Feste popolari e politiche

In occasione di manifestazioni, feste popolari e politiche che hanno durata superiore alle 24 ore la tariffa viene applicata nel seguente modo:

1. una tariffa per ogni giorno di utilizzazione ed occupazione pari all'ammontare della tariffa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni attribuita alla categoria più analoga diviso per 365 giorni, con un minimo complessivo pari a 52,00;
2. al pagamento del costo relativo alla fornitura e al ritiro da parte della Ditta che svolge il servizio di raccolta dei rifiuti dei cassonetti o altri contenitori necessari per il conferimento delle varie tipologie di rifiuto;
3. al pagamento per ogni servizio di raccolta che viene richiesto fuori dai giorni previsti nel calendario.

CAPO III - DENUNCE - ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE

Art. 24 - Denunce

1. I soggetti tenuti al pagamento della tassa hanno l'obbligo di presentare al Comune, entro il 1 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia dei locali e delle aree tassabili, redatta su appositi modelli messi a disposizione dal Comune stesso.
2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi. In caso di variazione delle condizioni di tassabilità il contribuente è tenuto a presentare nuova denuncia di variazione, nelle forme di cui al comma precedente.
3. La denuncia deve contenere l'esatta ubicazione del fabbricato, il numero civico, il numero interno, la superficie e la destinazione dei locali e delle aree e le loro ripartizioni interne, i dati identificativi del proprietario, la data di inizio dell'occupazione o detenzione, gli elementi identificativi dei soggetti passivi. In particolare dovranno essere specificati:
 - a) per le persone fisiche: il cognome e nome, il codice fiscale, la data ed il luogo di nascita del contribuente, il numero dei componenti il nucleo familiare o dei coobbligati che occupano o detengono l'immobile a disposizione e l'eventuale nominativo del precedente utilizzatore dei locali ove conosciuto;
 - b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche: la denominazione o esatta ragione sociale, il codice fiscale, la partita iva, la sede legale od effettiva, i dati identificativi e la residenza dei rappresentanti legali, delle persone che ne hanno la rappresentanza ed amministrazione.
4. Nel caso di variazione di categoria tassabile delle abitazioni private, la denuncia ha valore per la tassazione dell'anno successivo alla sua presentazione.
5. La dichiarazione deve essere sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale. Della presentazione è rilasciata ricevuta da parte dell'ufficio comunale. In caso di spedizione la denuncia si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.
6. Nel caso di trasferimento all'interno del territorio comunale il contribuente è tenuto a presentare, nelle forme di cui al comma 1 del presente articolo, apposita denuncia di variazione, con effetto anche per gli anni successivi, nella quale deve indicare l'esatta ubicazione del fabbricato, il numero civico, il numero interno ed i dati identificativi del proprietario.
7. Per quanto riguarda la presentazione e sottoscrizione della dichiarazione è fatto obbligo attenersi a quanto disposto al comma 5 del presente articolo.
8. E' fatto obbligo, inoltre a tutti coloro che presentano istanza di iscrizione anagrafica presentare contestualmente all'ufficio tributi la denuncia di occupazione o detenzione dei locali e delle aree tassabili con le modalità dei commi 1 e 3 del presente art.
9. La cessazione dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree tassabili dev'essere comunicata dal contribuente al Comune.

Art. 25 - Numero di persone occupanti i locali

1. In sede di prima applicazione, per le denunce presentate ante l'1.1.2005 che non riportano il numero degli occupanti l'alloggio, tale dato viene desunto d'ufficio dall'anagrafe per le famiglie residenti, mentre per i non residenti ricorre l'obbligo di integrazione della denuncia. A tal fine viene assegnato il termine del 31 marzo 2005 per presentare la denuncia.

2. In caso di nuclei familiari residenti nella stessa abitazione o in abitazione in comodato si assegna il termine del 31 marzo 2005 per l'integrazione o la rettifica dei dati desunti dalla situazione anagrafica o acquisiti con precedenti dichiarazioni.
3. Alle utenze intestate ai soggetti non residenti che entro tale data non avranno presentato denuncia, verrà associato ai fini del calcolo della tariffa un numero di occupanti pari a 2 e fatte salve le verifiche d'ufficio.
4. La tariffa viene commisurata al numero dei componenti il nucleo familiare come risulta dall'anagrafe della popolazione residente il giorno della predisposizione del ruolo per l'anno in corso. Tutte le successive variazioni del nucleo intervenute verranno successivamente conguagliate.

Art. 26 - Accertamento e controllo

1. In caso di omessa, infedele od incompleta denuncia, l'ufficio comunale emette avviso di accertamento nei termini e con le modalità previste dall'art. 71 del Decreto 507.
2. Ai fini dell'acquisizione dei dati necessari per l'accertamento e per il controllo delle denunce è in facoltà del Comune, ai sensi dell'art. 73 del Decreto 507:
 - a. rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree occupati, ed a rispondere a questionari, relativi ad atti e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti. In caso di mancato adempimento da parte del contribuente a dette richieste, nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana od i dipendenti dell'ufficio comunale od il personale incaricato all'accertamento della materia imponibile, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa, ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici;
 - b. gli uffici comunali, in occasione di iscrizione anagrafiche o di altre pratiche concernenti i locali e le aree interessati, sono tenuti a invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine stabilito. Gli uffici comunali, in particolare l'ufficio ambiente che gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti, anagrafe, commercio, edilizia privata, vigilanza e assistenza, sono tenuti a comunicare periodicamente, al funzionario responsabile, tutte le informazioni che possono influire sulla gestione della tassa/tariffa;
 - c. utilizzare atti legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo;
 - d. richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione di spese e di diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.
4. In caso di mancata collaborazione del contribuente o di altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento verrà fatto sulla base di presunzioni semplici con i caratteri previsti dall'art. 2729 del Codice Civile.
5. il potere d'accesso alle superfici imponibili è esteso agli accertamenti ai fini istruttori sulle istanze di esenzione, detassazione o riduzione delle tariffe o delle superfici.
6. a seguito dell'entrata in vigore della tariffa, in caso di omessa infedele o incompleta denuncia il Comune provvede, nei termini di prescrizione stabiliti dalla legge, ad emettere atto di recupero della tariffa o della maggiore tariffa dovuta unitamente agli interessi moratori stabiliti dalla legge, oltre all'applicazione delle eventuali sanzioni previste dagli artt.50 e seguenti del D.Lgs. 22/97 e successive modifiche.
7. a seguito dell'entrata in vigore della tariffa, in caso di omessa infedele o incompleta denuncia il Comune provvede, nei termini di prescrizione stabiliti dalla legge, ad emettere atto di recupero della tariffa o della maggiore tariffa dovuta unitamente agli interessi moratori stabiliti dalla legge, oltre all'applicazione delle eventuali sanzioni previste dagli artt.50 e seguenti del D.Lgs. 22/97 e successive modifiche.
8. dell'avvenuta iscrizione d'ufficio sarà data comunicazione agli interessati mediante raccomandata o notifica, con invito a presentare eventuali richieste di rettifica entro 15 dal ricevimento della lettera.

Art. 27- Riscossione

1. Il Comune può affidare, a partire dal 2006, l'attività di gestione della tariffa al gestore del servizio di raccolta, ad azienda speciale o società di capitale, previa apposita convenzione, nel rispetto di quanto previsto dall'art.52, 5° comma, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446. La convenzione dovrà prevedere, tra l'altro, le forme ed i tempi di enumerazione dei servizi affidati, tenuto conto dei costi effettivi da sopportarsi, determinati preventivamente, salvo conguaglio, in rapporto alle effettive prestazioni reciproche.
2. Nel caso di affidamento esterno dell'attività di gestione, il funzionario comunale responsabile della gestione della T.I.A. di cui all'art.31, vigila sull'osservanza della convenzione.
3. Per l'anno 2005 gli importi del tributo, delle addizionali, degli accessori e delle sanzioni, sono liquidati sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di legge, sono iscritti in ruoli nominativi da formare secondo le disposizioni di cui all'art. 72 del Decreto 507, come modificato dall'art. 10, comma 1, lett. a), del D.L. 7.9.1994, n°530.
4. A partire dal 2006, salvo eventuali proroghe per l'applicazione obbligatoria della tariffa, la riscossione della tariffa avviene mediante l'emissione di apposita bolletta e può essere attuata:
 - Direttamente dal Comune;
 - Dal gestore del servizio, in caso di affidamento esterno;
 - Da azienda speciale o società pubblica, a ciò delegata dal Comune;
 - A mezzo ruolo esattoriale.

La scelta del sistema di riscossione è demandata al Comune o al Gestore del servizio nel caso di affidamento esterno. L'ammontare annuo della tariffa è suddiviso in almeno due rate semestrali e/o frazioni di esse qualunque siano le modalità approntate dal gestore del servizio. Delle modalità e dei termini di pagamento viene data la più ampia diffusione attraverso consoni mezzi di informazione. La tariffa, se riscossa, deve essere pagata entro i termini stabiliti dalla comunicazione contenuta nella bolletta, mediante:

- Versamento diretto alla tesoreria comunale;
 - Versamento nei conti correnti postali intestato al Comune o altro soggetto gestore;
 - Disposizioni, giroconti, bonifici, accreditamenti ed altre modalità similari tramite istituti bancari e creditizi, a favore della tesoreria comunale o altro soggetto gestore;
 - Carta di credito di Istituto finanziario convenzionato con il tesoriere o con altro soggetto gestore
5. Su istanza del contribuente iscritto nei ruoli La Giunta può concedere, per gravi motivi, la ripartizione fino a sei rate del carico tributario se comprensivo di tributi arretrati.
 6. In caso di omesso pagamento di due rate consecutive l'intero ammontare iscritto a ruolo è riscuotibile in unica soluzione. Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto all'ultima rata di normale scadenza si applicano gli interessi in ragione del tasso legale di sconto vigente nel periodo interessato. La riscossione coattiva della tariffa avviene attraverso la procedure previste dalle normative vigenti in materia (ingiunzione);
 7. Qualora si tratti delle occupazioni e detenzioni che danno luogo all'applicazione della tassa giornaliera ai sensi del precedente art. 22 l'obbligo della denuncia è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare contestualmente al pagamento della tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche con il modulo di versamento di cui all'art. 50, comma 5, del Decreto 507/93, ovvero, in mancanza di autorizzazione per l'occupazione, mediante versamento diretto.
 8. Non si fa luogo a riscossione quando l'importo versato della tariffa risulta inferiore ad euro 10,30 esclusa quella riguardante la tariffa giornaliera di cui al precedente art., la cui riscossione non sarà effettuata per un importo inferiore ad euro (€ 2,58).

Art. 28 - Rimborsi

1. Nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della Commissione Tributaria Provinciale o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal Comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale, il servizio tributi dispone lo sgravio od il rimborso entro novanta giorni.
2. Lo sgravio od il rimborso del tributo iscritto a ruolo, riconosciuto non dovuto ai sensi del precedente art. 12, è disposto dal servizio tributi entro trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o della denuncia tardiva di cui allo stesso art. 12, da presentare, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.
3. In ogni altro caso, per lo sgravio o per il rimborso di somme non dovute il contribuente deve presentare domanda, a pena di decadenza, non oltre due anni dall'avvenuto pagamento. Lo sgravio od il rimborso è disposto dal Comune entro novanta giorni dalla domanda.
4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi, calcolati nella misura del tasso legale di sconto vigente nel periodo, a decorrere dal semestre successivo a quello dell'eseguito pagamento.
5. Non si fa luogo al rimborso quando l'importo risulta inferiore ad euro 10,30 esclusa quella riguardante la tariffa giornaliera di cui al precedente art., il cui rimborso non sarà effettuato per un importo inferiore ad euro (2,58).

Art. 29 - Sanzioni

1. Per i casi di omessa, infedele, incompleta, inesatta o tardiva dichiarazione, per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con questionario, per la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti dovuti o richiesti, si applicano le sanzioni previste dall'art. 76 del Decreto 507 e successive modificazioni.

Art. 30 - Contenzioso

1. Dalla data di insediamento delle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali di cui al D.Lgs. 31.12.1992 n°546, il ricorso contro l'avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione delle sanzioni ed il diniego di rimborso deve essere proposto ai sensi degli artt. 16, 20, 21 e 22 D.P.R. 546/92.

CAPO IV - GESTIONE AMMINISTRATIVA

Art. 31 - Funzionario responsabile

1. Con deliberazione della Giunta Comunale viene designato il funzionario responsabile al quale sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale per l'esatta e puntuale attribuzione del tributo secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento.
2. Il funzionario responsabile sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi, rispondendo comunque della corretta applicazione delle tariffe e della messa a ruolo che ne consegue.
3. Il nominativo del funzionario responsabile sarà comunicato alla Direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze entro sessanta giorni dalla sua nomina.

CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 32 – Norme transitorie

1. Il Comune applica per l'anno 2005, in via sperimentale, i parametri di calcolo per la gestione della tariffa indicati dal DPR 158/99 e successive modifiche, pur effettuando la riscossione secondo le modalità previste dalla tassa ai sensi del DPR 507/93;
2. Si considerano pertanto valide le denunce presentate ai sensi del Decreto 507/93, presentate entro il 31.12.2004.

Art. 33- Efficacia della disposizione

3. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo le approvazioni di rito e le pubblicazioni di legge e di statuto.
4. le disposizioni del presente regolamento, una volta entrato in vigore, sono applicabili a decorrere dal 01.01.2005.
5. E' da ritenersi abrogata ogni disposizione di altri regolamenti comunali contraria o incompatibile con quella del presente.

Art. 33 - Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del D.Lgs 507/93, del D.Lgs. 22/97 e del DPR 158/99 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali o regionali.

INDICE SISTEMATICO

Capo I - ELEMENTI DEL TRIBUTO

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Zona di applicazione
- Art. 3 - Presupposto della tassa
- Art. 4 - Esclusioni
- Art. 5 - Soggetti passivi
- Art. 6 - Parti comuni all'edificio
- Art. 7 - Locali in multiproprietà
- Art. 8 - Locali tassabili
- Art. 9 - Aree tassabili
- Art. 10 - Locali ed aree non utilizzate
- Art. 11 - Computo delle superfici

Capo II – TARIFFAZIONE

- Art. 12 - Obbligazione tributaria
- Art. 13 - Tariffe per particolari condizioni d'uso
- Art. 14 - Esenzioni
- Art. 15 – Riduzioni per avvio a recupero dei rifiuti assimilabili
- Art. 16 - Gettito del tributo
- Art. 17 - Tariffazione
- Art. 18 - Criteri di classificazione dei locali e delle aree tassabili
- Art. 19 - Coefficienti per la determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa
- Art. 20 - Unità immobiliari ad uso promiscuo
- Art. 21 – Classi di contribuenza
- Art. 22 - Tassa giornaliera di smaltimento
- Art. 23 – Tariffa per Manifestazioni, Feste popolari e politiche

Capo III - DENUNCE - ACCERTAMENTO – RISCOSSIONE

- Art. 24 – Denunce
- Art. 25 – numero di persone occupanti i locali
- Art. 26 - Accertamento e controllo
- Art. 27 - Riscossione
- Art. 28 - Rimborsi
- Art. 29 - Sanzioni
- Art. 30 - Contenzioso

Capo IV - GESTIONE AMMINISTRATIVA

- Art. 31 - Funzionario responsabile

Capo V - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 32- Norme transitorie
- Art. 33- Efficacia della disposizione
- Art. 34 – Norme di rinvio

Tabella sub A)

***UTENZE DOMESTICHE
(secondo il D.P.R. 158/99)***

NUCLEO FAMILIARE DI RIFERIMENTO
Nucleo di 1 componente
Nucleo di 2 componenti
Nucleo di 3 componenti
Nucleo di 4 componenti
Nucleo di 5 componenti
Nucleo di 6 e più componenti

TABELLA sub. B)
(secondo il D.P.R. 158/99)

ATTIVITA' PER COMUNI > 5000 ABITANTI	
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie, studi professionali
12	Banche ed istituti di credito
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato genere alimentari
30	Discoteche, night-club

**TABELLA sub. C)
UTENZE NON DOMESTICHE**

Vecchie categorie In vigore fino al 31.12.2004	DESCRIZIONE	Nuove categorie in vigore dal 01.01.2005	DESCRIZIONE
2	Uffici professionali, direzionali, commerciali e servizi igienico sanitari	11	Uffici, agenzie, studi professionali, ambulatori medici, uffici pubblici, ecc.
2 A	Banche, assicurazioni e simili	12	Banche ed istituti di credito, casse di risparmio
2 B	Circoli ricreativi, culturali, sportivi e simili	1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni di culto oratori e patronati, ecc.
2 C	Enti pubblici, uffici postali, stazioni e simili	11	Uffici, agenzie, studi professionali, ambulatori medici, uffici pubblici, ecc.
3	Scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado (esclusa attività mensa)	1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni di culto oratori e patronati, ecc.
3 A	Musei, biblioteche, archivi, sedi di rappresentanza di istituzioni	1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni di culto oratori e patronati, ecc.
4	Negozi di vendita al dettaglio di beni non deperibili e relativi magazzini	13	Negozi: abbigl., calz., libreria, cartoleria, ferramenta
		14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze, erboristeria
		15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, cappelli e ombrelli, antiquariato.
4 A	Negozi di vendita al dettaglio di beni alimentari o deperibili e relativi magazzini	25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
		26	Plurilicenze alimentari e/o miste
4 B	Attività di vendita al minuto di fiori e piante	27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio, rosticcerie e gastronomie, ecc.
4 C	Magazzini di vendita all'ingrosso	3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta, ecc.
5	Attività manifatturiere, industriali ed artigianali	17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere,
		18	Barbiere, estetista
		19	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista Carrozzeria, autofficina, elettrauto
		20	Attività industriali con capannoni di produzione, ecc.
		21	Attività artigianali di produzione beni specifici
5 A	Magazzini di deposito e custodia	3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta, ecc.
6	Bar, gelaterie e pasticcerie	24	Bar, caffè, pasticcerie, gelaterie, enoteche
6 A	Ristoranti, trattorie, mense e simili	22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.
6 B	Teatri, sale da ballo, cinema, ecc.	2	Cinematografi e teatri

7	Collettività e luoghi di assistenza e cura	9 10	Case di cura e riposo, ospizi, cliniche "residenziali" Ospedali, cliniche ospedaliere pubbliche e private.
8	Locali adibiti ad attività ricettivo alberghiera	7 8	Alberghi con ristorante, pensioni con ristorante, affittacamere con annesso ristorante o pizzeria, ecc. Alberghi senza ristorante, pensioni, affittacamere, bed&breakfast, agriturismi alla toscana, ecc.
9	Aree di campeggi, distributori di carburanti e parcheggi all'aperto pubblici e privati	4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi, palestre, autolavaggi, piscine
10	Mostre, concessionarie, autosaloni, autoservizi ed autorimesse	6	Esposizioni, autosaloni, concessionarie auto, mostre, vetrine.